

**Legge  
sull'organizzazione e la procedura in materia  
di protezione del minore e dell'adulto<sup>1)</sup>**

(dell'8 marzo 1999)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° luglio 1998 no. 4775 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 12 febbraio 1999 no. 4775 R della Commissione della legislazione,
- richiamato l'art. 361 CCS e la legge di applicazione e complemento del CCS;

**decreta:**

CAPITOLO I  
**Disposizioni generali**

- Oggetto**      **Art. 1<sup>2)</sup>** La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.
- Autorità**      **Art. 2<sup>2)</sup>** <sup>1)</sup>L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall'autorità regionale di protezione.  
<sup>2)</sup>L'autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.
- Competenze**    **Art. 3<sup>2)</sup>** Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.
- Ufficio delle curatele<sup>3)</sup>**    **Art. 4<sup>2)</sup>** Il Consiglio di Stato organizza l'Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.
- Informazione e segnalazioni**    **Art. 5** <sup>1)</sup>Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.<sup>4)</sup>  
<sup>2)</sup>Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

---

Publicata nel BU **2000**, 361.

<sup>1)</sup> Titolo modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>2)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>3)</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>4)</sup> Cpv. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

**CAPITOLO II**  
**Organizzazione delle Autorità regionali di protezione<sup>1)</sup>**

**Autorità regionali di protezione**  
a) **Costituzione<sup>2)</sup>**

**Art. 6<sup>3)</sup>** <sup>1</sup>Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. Il Consiglio di Stato raccoglie il parere dei municipi interessati.

<sup>2</sup>L'autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell'adulto in genere.

b) **Composizione**

**Art. 7<sup>3)</sup>** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

<sup>2</sup>Per ogni membro è designato un supplente.

<sup>3</sup>Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

c) **Nomine**

**Art. 8<sup>3)</sup>** <sup>1</sup>Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

<sup>2</sup>La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell'autorità regionale di protezione ed un supplente.

<sup>4</sup>Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L'autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

<sup>5</sup>I membri ed il segretario sono rieleggibili.

**Requisiti dei membri dell'autorità regionale di protezione<sup>2)</sup>**

**Art. 9<sup>3)</sup>** <sup>1</sup>Il presidente dell'autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto; il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.

<sup>2</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

<sup>3</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

**Funzionamento dell'autorità regionale di protezione<sup>2)</sup>**

**Art. 10** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.<sup>4)</sup>

<sup>2</sup>Di ogni seduta è tenuto verbale.

<sup>1)</sup> Titolo modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>2)</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>3)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>4)</sup> Cpv. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

- Delegato comunale** **Art. 11<sup>1)</sup>** Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell'autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.
- Segreto d'ufficio** **Art. 12** <sup>1)</sup>I membri dell'autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.<sup>2)</sup>  
<sup>2)</sup>Possono essere svincolati dal segreto d'ufficio con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- d) Compiti del presidente** **Art. 13<sup>1)</sup>** Le competenze del presidente sono:  
a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell'autorità regionale di protezione;  
b) convocare e dirigere le sedute dell'autorità regionale di protezione;  
c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).
- e) Segreteria** **Art. 14** <sup>1)</sup>La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.  
<sup>2)</sup>Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.
- Ruolo del comune sede** **Art. 15<sup>1)</sup>** <sup>1)</sup>Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.  
<sup>2)</sup>Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell'esecuzione delle misure di protezione.
- Spese di funzionamento** **Art. 16<sup>3)</sup>** Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.  
**a) Cantone**
- b) Ripartizione tra comuni** **Art. 17** <sup>1)</sup>I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.  
<sup>2)</sup>I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell'autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.<sup>2)</sup>  
<sup>3)</sup>Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.  
<sup>4)</sup>Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell'accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.
- Indennità per i membri** **Art. 18** <sup>1)</sup>Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento.  
<sup>2)</sup>Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

<sup>1)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>2)</sup> Cpv. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>3)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603; precedente modifica: BU **2009**, 130.

Costi della misura di protezione<sup>1)</sup>

**Art. 19<sup>2)</sup>** <sup>1</sup>I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

<sup>2</sup>Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità regionale di protezione.

<sup>3</sup>Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

a) presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno;

b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;

c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

Anticipi

**Art. 20<sup>2)</sup>** L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

### CAPITOLO III

#### Procedura davanti all'Autorità amministrativa

##### Norme comuni

Principio

**Art. 21<sup>2)</sup>** Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell'autorità regionale di protezione è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, riservate le norme che seguono.

Attivazione dell'autorità

**Art. 22** <sup>1</sup>L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.

<sup>2</sup>,...<sup>3)</sup>

Diritto di essere sentito

**Art. 23** <sup>1</sup>Il diritto di essere sentito è garantito.

<sup>2</sup>,...<sup>3)</sup>

<sup>3</sup>L'autorità può prescindere dall'audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.

<sup>4</sup>Delle dichiarazioni fatte in sede d'audizione deve essere tenuto verbale.

<sup>5</sup>Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento.

**Art. 24** ...<sup>4)</sup>

Comparsa delle parti

**Art. 25** <sup>1</sup>Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.

<sup>2</sup>L'autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

<sup>1)</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>2)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>3)</sup> Cp.v. abrogato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>4)</sup> Art. abrogato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

	<b>Art. 26</b> ... <sup>1)</sup>
<b>Assunzione delle prove</b>	<b>Art. 27</b> L'assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell'autorità.
<b>Discussione finale</b>	<b>Art. 28</b> Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.
<b>Tasse di giustizia e spese</b>	<b>Art. 29<sup>2)</sup></b> <sup>1</sup> Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:
a) Tasse	a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–; b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.
b) Spese	<sup>2</sup> Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.
<b>Ripetibili</b>	<b>Art. 30</b> L'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili.
<b>Esclusione e ricasazione</b>	<b>Art. 31<sup>2)</sup></b> <sup>1</sup> Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricasazione previsti dal CPC.  <sup>2</sup> In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. L'autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricasato o astenuto.  <sup>3</sup> Ove sia ricasata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide la Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricasazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.  <sup>4</sup> Nel caso di impossibilità, per l'autorità regionale di protezione, di completarsi nell'ambito della gestione di una procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura.
	<b>Art. 32</b> ... <sup>1)</sup>
<b>Misure di protezione per minorenni</b>	
<b>Istanza</b>	<b>Art. 33</b> Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.
<b>Forma</b>	<b>Art. 34<sup>2)</sup></b> L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

<sup>1)</sup> Art. abrogato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>2)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

**Art. 35** ...<sup>1)</sup>**Privazione della libertà a scopo di assistenza****Art. 36<sup>2)</sup>** <sup>1</sup>In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.<sup>2</sup>Il giudice ai sensi dell'art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.**Misure per maggiorenni****Istanza****Art. 37<sup>3)</sup>** Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.**Forma****Art. 38<sup>2)</sup>** L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.**Intimazione****Art. 39** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione trasmette copia dell'istanza all'interessato.<sup>4)</sup><sup>2</sup>Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.**Art. 40** ...<sup>1)</sup>**Privazione della libertà a scopo di assistenza****Art. 41** In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l'interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.**Art. 42-48** ...<sup>5)</sup>**Norme diverse****Compenso dei curatori<sup>6)</sup>****Art. 49<sup>2)</sup>** I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC.**Responsabilità<sup>7)</sup>****Art. 50<sup>2)</sup>** Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all'art. 454 cpv. 4 CC.<sup>1)</sup> Art. abrogato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.<sup>2)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.<sup>3)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603; precedente modifica: BU **2007**, 580.<sup>4)</sup> Cpv. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.<sup>5)</sup> Art. abrogati dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603; precedente modifica: BU **2010**, 324.<sup>6)</sup> Nota marginale modificata dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

**Provvedimenti disciplinari**

**Art. 51<sup>1)</sup>** <sup>1</sup>L'autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l'autorità di protezione nei confronti dei curatori.

<sup>2</sup>Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

<sup>3</sup>Il denunciante non è parte.

<sup>4</sup>Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

**Norme transitorie**

**Procedure pendenti**

**Art. 52<sup>1)</sup>** Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

**Verifica periodica della legge**

**Art. 52a<sup>2)</sup>** Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

**Entrata in vigore**

**Art. 53** Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale,<sup>3)</sup> la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.<sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>2)</sup> Art. introdotto dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 603.

<sup>3)</sup> Approvazione federale: 27.5.1999 - BU **2000**, 367.

<sup>4)</sup> Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU **2000**, 367.